



Aggiornamenti

LE NOVITA'

(Stralci dei notiziari pubblicati nel 2012)

NOTIZIARIO N. 2/2012

QUESITO-ANTIRICICLAGGIO

Un rivenditore di automobili che ha dei contratti con delle concessionarie per la vendita di automobili nuove, incassa con assegno o bonifico l'intero importo del prezzo di vendita dell'auto nuova (venduta per conto della concessionaria) a fine mese emette fattura verso la concessionaria per le provvigioni sulle vendite procacciate, di norma tale importo supera le mille euro, nel trasferire alla concessionaria l'importo del prezzo incassato per la vendita dell'auto nuova, trattiene l'importo delle provvigioni fatturate, dal prezzo incassato per conto del concessionario (esempio: prezzo di vendita al cliente 25.000,00 il rivenditore incassa con bonifico l'intera somma, emette fattura per provvigioni al concessionario per 1500,00 che incassa trattenendo tale somma dal prezzo di vendita dell'auto e di conseguenza gira al concessionario la somma di 23.500,00). Ai fine dell'antiriciclaggio è corretto questo comportamento?

Dalla lettura delle operazioni prospettate mi sembra di cogliere la preoccupazione, innanzitutto, che, nonostante, che i pagamenti avvenissero con bonifico o assegno, nei doppi passaggi si potrebbe configurare infrazione alla normativa antiriciclaggio.

In senso assoluto la risposta è negativa perchè è vietato il trasferimento di denaro in contante tra soggetti diversi al di sopra di 1000 euro.

E' il passaggio interno che può far dubitare, nel momento in cui il rivenditore trattiene le sue provvigioni riverberando al concessionario il prezzo di vendita dell'auto nuovo.

Il momento della compensazione non è da confondere con la fatturazione che, a mio avviso, va distinta perchè attiene al regolamento della stessa; in quel passaggio è pur vero che l'unico trasferimento di denaro, nonostante compensato, arrivasse al concessionario per bonifico o assegno, e, quindi, è corretto dal punto di vista della normativa antiriciclaggio ma, a mio avviso, non è trasparente.

Pertanto, vanno ben distinte: la fatturazione delle auto nuove da quelle delle commissioni e vanno regolate a parte proprio per la trasparenza del passaggio di somme di denaro ai fini della normativa antiriciclaggio.

NOTIZIARIO N. 3/2012

ANTIRICICLAGGIO**LE NOVITA' PER I PROFESSIONISTI**

Con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 del MEF–Dipartimento del Tesoro - Divisione V[^]-prot. n. 0004154- indirizzata alle Ragionerie dello Stato vengono dettate le disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. 231/2007.

La prima delle disposizioni conferma la decorrenza dal **1° settembre 2011** delle sanzioni di cui all'art. 58 del decreto legislativo su citato e l'applicazione attraverso gli Uffici territoriali del MEF.

La circolare rielenca, tra l'altro, le attuali disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio e, in particolare:

- **il divieto del trasferimento** di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra **oggetti diversi**, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro;
- **i prelevamenti e versamenti in contanti** sopra soglia sul proprio conto corrente o libretto nominativo, effettuato anche con carte di credito, **non costituisce violazioni all'art. 40**, di cui al D.Lgs. 231/2007; chi scrive propri nei momenti in cui le banche, assumendosi una responsabilità penale, molto prima che uscisse la stessa circolare del Mef e dell'Abi, aveva segnalato che il rifiuto da parte delle banche si poteva risolvere con la denuncia del funzionario, che si dimostrava riluttante o chiedeva documentazione che attengono alla privacy, alla vicina Procura della Repubblica presso il Tribunale competente territorialmente, per *appropriazione indebita e interruzione di pubblico servizio*;
- **il divieto assoluto del frazionamento artificioso** delle somme complessivamente trasferite;
- **il limite di 1.000 euro** costituisce **infrazione alla normativa antiriciclaggio** a partire dal **1° febbraio 2012**; il periodo dal 1 settembre 2011 coincide con l'entrata in vigore dell'abbassamento della soglia da 5.000 a 2.500 euro fino al 5 dicembre 2011; dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 il limite è stato ulteriormente abbassato a 1.000 euro e le infrazioni del superamento del limite fino a 2.500 euro non saranno oggetto di sanzioni; dal 1 febbraio va rispettato il nuovo limite e qualsiasi superamento è sanzionabile.

Restano valide le disposizioni contenute nell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, tra le più salienti:

- il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno sia esso bancario o postale;
- gli assegni sia bancari che postali per gli importi pari o superiore a 1.000 euro devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni all'ordine del traente non possono essere **girati** a terzi ma solo per l'incasso;
- la clausola di *non trasferibilità* e l'indicazione del beneficiario devono essere apposti anche sui vaglia bancari e postali;
- la clausola di *non trasferibilità* può essere non apposta solo sugli assegni o vaglia inferiori a 1.000 euro, previa richiesta alla banca o alle Poste;

- i libretti al portatore dovranno essere estinti o riportati al di sotto della soglia entro il **31 marzo 2012**;
- il trasferimento del libretto al portatore deve essere comunicato alla banca o alle Poste con l'indicazione del destinatario entro 30 giorni.

SANZIONI

Per le violazioni commesse fino al 15 giugno 2010 si applica la normativa vigente di allora, che non prevedeva l'applicazione della sanzione minima pari a 3.000 euro introdotta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, che ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 58 del D.Lgs. 231/2007.

Per i trasferimenti di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6 e 7, oltre il limite, dal 16 febbraio 2010 sono sanzionati dall'1 al 40% con la sanzione minima di 3.000 euro. Per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.

Le sanzioni, di cui sopra, commesse dal 16/6/2010 sono sempre obblabili (art. 49, commi 1,5 e 7) con il raddoppio del minimo (1+1=2) del 2% degli importi oggetto di infrazione. Per il superamento del limite di oltre 250.000 euro non c'è alcuna possibilità di obblare.

Vediamo in dettaglio

NORMA VIOLATA	SANZIONE	SANZIONE MINIMA
ART.49, COMMA 1 il trasferimento di denaro superiore o di libretti al portatore al limite	Dall'1 al 40% dell'importo trasferito	3.000 euro. E' obblabile ai sensi dell'art.60,co 2. D.Lgs 231/2007
ART. 49, COMMA 2 Consegna della somma versata		
ART. 49, COMMA 3 La comunicazione dal debitore al creditore produce l'effetto del trasferimento in contante		
ART. 49, COMMA 4 assegni senza clausola, previa richiesta, inferiore al limite		
ART. 49, COMMA 5 indicazione sugli assegni e vaglia della clausola e del nome del beneficiario	C/S	C/S
ART. 49, COMMA 6 gli assegni <i>a me medesimo</i> non si possono girare		
ART. 49, COMMA 7 vaglia bancari e postali con l'indicazione del beneficiario e la clausola N.T.	C/S	C/S
ART. 49, COMMA 8 , si può richiedere l'emissione di assegni e vaglia bancari e postali senza clausola N.T. Solo se inferiori a 1.000 euro		
Art. 49,COMMA 9 gli assegni e vaglia che hanno la clausola di non trasferibilità (N.T.) possono anche essere incassati, previa restituzione del titolo		
Art. 49, comma 10 ,imposta di bollo pari a € 1,50 assegni e vaglia liberi.		
ART. 49, COMMA 11 , I dati identificativi di coloro che hanno emesso assegni e vaglia senza la clausola di <i>non trasferibilità</i> possono essere richiesti dai soggetti autorizzati		

ad utilizzare le comunicazioni (Agenzia delle entrate)		
ART. 49, COMMA 12 , Il saldo dei libretti bancari o postali al portatore devono scendere sotto i 1.000 euro	DAL 20 al 40% del saldo del libretto	C/S
ART. 49, COMMA 13 , i libretti di deposito bancario o postale al portatore vanno estinti o portati al di sotto della soglia entro il 31/3/2012	DAL 10 al 40% del saldo del libretto	C/S
ART.49, COMMA 14 , se i libretti bancari o postali al di sotto del limite vengono trasferiti bisogna comunicare entro 30 gg alla banca o alle Poste il nome del beneficiario.	DAL 10 al 20% del saldo del libretto	C/S
ART. 49, COMMA 17 , restano ferme le disposizioni relative al pagamento effettuato allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposti		
ART.50 COMMA 1 e 2 apertura dei conti e libretti in forma anonima in Italia e all'estero	DAL 10 al 20% se aperto in Italia DAL 10 al 40% se aperto all'estero	C/S
ART. 51, COMMA 1 , i destinatari della normativa antiriciclaggio (i professionisti) che hanno notizia delle infrazioni di cui all'art. 49, commi 1,5,6,7,12,13,14 e 50 riferiscono al MEF e all'A.E. (per l'attivazione dei controlli) entro 30 giorni per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689	DAL 3 al 30% dell'importo dell'operazione o del saldo del libretto o del conto	C/S
ART. 51,COMMA 2 , nell'ipotesi di infrazioni riguardanti assegni bancari, circolari, libretti al portatore e similari la comunicazione va fatta dalla banca o dalle poste che ne effettuano l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata effettuata dall'altro soggetto.		
ART. 51,COMMA 3 , qualora oggetto dell'infrazione per un'operazione di trasferimento segnalato ai sensi dell'art. 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione sia al MEF che all'Agenzia delle Entrate.		

Per le restanti sanzioni sia amministrative che penali nonché per l'oblazione sono descritte nell'allegato al presente notiziario, dedicato alla responsabilità dei professionisti.

Attenzione per i professionisti. Occhi aperti sulle contabilità; se c'è stato qualche superamento del limite o emissione di assegno superiore al limite senza la clausola di *non trasferibilità* sollecitate il cliente a pagare il 2% e la cosa si archivia; nel caso contrario sarete voi a pagare le 3.000 non essendo possibile l'oblazione per i professionisti.

NOTIZIARIO N.4/2012

I PAGAMENTI FRAZIONATI

Come già varie volte ribadito ed anche molto prima delle fuori uscite della stessa stampa specializzata e della circolare dell' ABI, chi scrive ha asserito, da sempre,

che nella legge non c'è scritto che è punitivo effettuare versamenti e riscossioni in contanti, al di sotto del limite, rateizzate nel tempo; il contrasto con la normativa antiriciclaggio riguarda i frazionamenti **artificiosi** messi in atto per sfuggire al limite imposto per l'uso del contante

In un periodo, abbastanza lungo, di scarsa liquidità, *cangro economico* dello scacchiere finanziario UE, è del tutto irragionevole e senza saggezza limitare il diritto pattizio che è vincolante per le parti che si mettono d'accordo sulle modalità di pagamento o di riscossione.

E' fondamentale tra le parti stabilire le modalità e sottoscriverle magari richiamandole anche in fattura nelle condizioni di pagamento.

Allo stato attuale cammina tutto su carte e la rateizzazione anche ed oltre a 72 rate è diventata la normalità.

Indubbiamente l'impatto delle riduzioni al limite del contante ha partorito l'elemento psicologico del reato con una chiave di lettura non leggibile nella legge sull'antiriciclaggio che si perde nella notte dei tempi.

E' indubbio che non si sta parlando del mercato delle frodi, dell'evasione fiscale che ancora oggi prolifera e non conosce limiti, del *lato oscuro* della UE che ha consentito, senza latitudini di sorta, di alimentare la *cifra oscura* dell'IVA che ha devastato il mercato interno e marginalizzate moltissime imprese buttandole fuori dalla competizione commerciale.

La strada maestra da seguire per l'evasione non può ricadere sullo sviluppo economico, sulla crescita produttiva perchè deprimere il commercio o il fare impresa è deleterio.

Per evitare contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate o di altri verificatori, è necessario che per ogni operazione che si intende effettuare, per non incorrere in sanzioni, di decidere in anticipo con quali modalità si vogliono regolare concordandole con il fornitore o con il cliente; si potrà ricorrere alla **modalità rateale**, a condizione che le rate da pagare in contanti siano **inferiori al limite**.

Supponiamo che si deve pagare la fattura di un fornitore di importo pari a 3.000 euro in 6 rate, è fondamentale soprattutto ripartirle in modo che una delle rate non superi i **999,99** euro oppure si può decidere di pagare parte con assegno e parte in contanti a condizione che l'importo che intende pagare in contanti sia inferiore al limite.

Il pagamento o la riscossione a rate non deve apparire **artificialmente** realizzato per evadere il divieto ma deve risultare da contratto, sottoscritto da entrambi i contraenti, e riportarlo **in fattura** nella sezione **"modalità di pagamento"**, come già detto.

In proposito si vuole ricordare **la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 del MEF**, che ha ribadito che è consentito la rateizzazione dipendente da contratti che prevedono il pagamento rateale senza infrangere la normativa antiriciclaggio.

La circolare, inoltre, ribadisce una novità, già in vigore da settembre 2011, che le sanzioni sono irrogate dagli Uffici territoriali del Ministero, dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS); evidenzia, altresì, le sanzioni che saranno irrogate, schematizza le fasi procedurali amministrative-sanzionatorie dando anche delle

indicazioni operative in materia di contenzioso nonché delle sedi RTS, competenti a trattare i vari contesti sotto l'indirizzo e la consulenza degli Uffici centrali del MEF.

**ATTENZIONE AI PASSAGGI DI
FRONTIERA:
INASPIMENTO DELLE SANZIONI – D.L. 2
MARZO 2012 N. 16**

Portare **soldi all'estero** ha fatto sempre tendenza da cinquant'anni e più ed è stato sempre molto facile nonostante il forte contrasto delle Dogane ad ogni posto di frontiera prima che entrasse in vigore il Mercato Unico.

Nella classica domanda del funzionario di turno *“Alt Dogana, ha qualcosa da dichiarare”* sia nelle Dogane di terra che marittime ed aeroportuali alle Dogane di Uscita del territorio nazionale costituiva una salvaguardia di fronte al dilagare dei mali intenzionati.

Si procedeva al sequestro della valuta con contemporanea denuncia all'Autorità giudiziaria del soggetto che aveva commesso il reato.

Attualmente le latitudini del territorio nazionale si sono slargate con il subentro nella Unione Europea e **i trafficanti di banconote** fanno la spola tra l'Italia e l'estero.

Sostanzialmente con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 si sono innalzate le aliquote e alzate le soglie di punibilità **eliminando l'oblazione** per le infrazioni tra 250.000 euro e 40.000.

In particolare, sono state apportate modifiche alla **previgente normativa valutaria**, il **D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 195**:

- è stato modificato il comma 2 dell'art. 6 con il quale si rende applicabile il sequestro delle somme superiore al limite ma con un'eccedenza inferiore a 10.000 euro nella misura del 30%;
- l'aliquota del 5% passa al 15% dell'eccedenza superiore a limite e che la stessa non deve essere superiore a 40.000;
- è stato dilatato il periodo, da uno a cinque anni, per la possibilità di pagare la sanzione in forma ridotta;
- si può accedere all'oblazione per importi sotto la soglia dei 40.000 euro e non più 250.000 euro;
- sequestro del 50% delle somme eccedenti i 10.000 euro.

Così le modifiche:

“8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. Il sequestro e' eseguito nel limite:

a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro;

b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.

2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;

b) all'articolo 7:

1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«1. Il soggetto cui e' stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non e' superiore a 10 mila euro;

b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro.

1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.

1-ter. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.»;

2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;

3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;

d) all'articolo 9:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10 mila euro;

b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10 mila euro.»;

2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.”

QUESITO N. 10

Egr. dott., chiedo il Suo autorevole parere su un quesito in tema di antiriciclaggio che ci ritroviamo spesso ad affrontare nello Studio professionale, ossia la liceità del comportamento dell'impresa che, ricevendo cambiali dai propri clienti, li gira ai fornitori (spesso si tratta di importi anche considerevoli). Sul punto abbiamo sempre fatto riferimento al parere n. 28 dato dal Ministero del Tesoro (Direz. Generale - Servizio V- Antiriciclaggio, Contenzioso e Valutario) nella seduta del 9.11.1995, col quale è stato sostenuto che le cambiali (pagherò e tratte) sono fuori dai limiti imposti dalla normativa antiriciclaggio. Pertanto abbiamo sempre ritenuto legittimi simili comportamenti, mentre da alcuni soggetti (in particolare direttori di banca) ci siamo sentiti sostenere il contrario.

La tracciabilità espressa attraverso la cessione di cambiali con girata postergata non confligge con la normativa antiriciclaggio non essendo denaro contante che viene trasferito tra soggetti diversi

NOTIZIARIO N. 5/2012

ANTIRICICLAGGIO

ANTIRICICLAGGIO: COMUNICAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA

Le novità in tema di antiriciclaggio hanno toccato solo la comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate la quale va fatta al MEF e alla Guardia di Finanza.

Già il comma 11 dell'art. 12 del Decreto *Salva-Italia* ha apportato un'aggiunta all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, in merito alla comunicazione al MEF delle infrazioni alla normativa antiriciclaggio, obbligando i destinatari del D.Lgs. 231/2007, tra cui **i dottori commercialisti ed esperti contabili**, *in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività*, alla **comunicazione all'Agenzia delle Entrate** delle infrazioni di cui all'art. 49 dello stesso decreto legislativo.

Nell'ambito delle disposizioni relative al **potenziamento dell'azione dell'Amministrazione Tributaria per il contrasto all'evasione** è stata apportata una modifica all'attuale procedurale in tema di comunicazione delle infrazioni alla normativa antiriciclaggio.

Le comunicazioni, entro 30 giorni, dal momento in cui viene scoperta l'infrazione va fatta al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza che farà da filtro per poi inoltrare all'Agenzia delle Entrate quelle che poi sono degne di **un accertamento fiscale**.

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE: NON SONO OBBLIGATI I TURISTI

Un'altra novità riguarda la limitazione all'uso del contante che subisce una deregulation per i turisti extra-UE, predisposta nell'ambito delle *“facilitazione per le imprese e contribuenti”*.

Sostanzialmente, per i cittadini extra-UE ovvero per coloro che hanno la cittadinanza in Paesi diversi dallo Spazio Economico Europeo **non opera il divieto** ma bisogna osservare le seguenti disposizioni:

- acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente;
- effettuare versamento su conto corrente intestato al cedente o al prestatore allegando fotocopia del passaporto;
- i cedenti e i prestatori che intendono aderire alle nuove disposizioni devono inviare un'apposita comunicazione preventiva anche in via telematica all'Agenzia delle Entrate con il modello che sarà predisposto dalle Entrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Fiscale.

ANTIRICICLAGGIO

Quesito n. 17

Ho riscosso una fattura di importo 3.000 euro, di cui 900 in contanti e 2100 con due assegni postali con la clausola “non trasferibile”; corro il rischio di qualche sanzione?

Il regolamento della fattura, così come è esposta nel quesito, è regolare poiché il pagamento in contanti è avvenuto al di sotto del limite vigente.

QUESITI ANTIRICICLAGGIO

n.21- Versamenti in contanti.

Siamo un Ced costituiti sotto forma di srl in cui l'amministratore unico è un professionista iscritto regolarmente all'albo. Ci sono sorti dei dubbi in tema di normativa antiriciclaggio trovandoci ad incassare fatture al di sotto del limite per poi andare a versare sul c/c postale con somme superiore al limite stesso. Siamo soggetti ad essere segnalati per operazioni sospette perchè facciamo versamenti in contanti superiore al limite?

La risposta è negativa; i versamenti e prelevamenti in contanti oltre il limite non costituiscono infrazione alla normativa antiriciclaggio (art. 49, comma 15, D.Lgs. 231/2007); se c'è ancora qualche banchiere o postale che vi chieda spiegazione o documentazione di quello che dovete fare, portatevi presso la più vicina Procura della Repubblica e denunciate il funzionario per interruzione di pubblico servizio ed appropriazione indebita del vostro denaro.

Il comma 15 dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che il trasferimento di denaro contanti tra soggetti diversi oltre il limite, il cui divieto è previsto dallo stesso articolo comma 1, **non si applica ai trasferimenti di denaro contante quando lo stesso proviene da banche o da Poste Italiane.**

N. 22. Riscossione frazionata.

Un nostro cliente vuole regolare la nostra fattura di 3000 euro con queste modalità: due versamenti in contanti “ a respiro “di 500 euro cadauno ed un assegno non trasferibile di 2000 euro alla consegna della merce. Si incorre in sanzioni? Si infrange in un qualche modo la normativa antiriciclaggio?

La risposta è negativa nel senso che non si incorre in alcuna sanzione in quanto il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è pari o superiore ad € 1000 ed anche perchè, nel caso prospettato, il frazionamento rientra nella prassi commerciale che non può dare adito ad un comportamento *artificioso*.

La circolare del MEF n. 2 del 16 gennaio 2012 ha ribadito che la rateizzazione è consentita.

N.23. *Un notaio ha emesso regolarmente fattura per la costituzione di un trust nei confronti di un suo cliente dimenticando di registrare i dati nell'archivio unico, previsto dalla normativa antiriciclaggio. Successivamente, in una verifica dell'Agenzia delle Entrate viene scoperta la violazione. Avendo emesso normalmente la fattura dimenticando la registrazione l'operazione era tracciabile perchè sanzionarmi sola la formalità?*

I professionisti che costituiscono, gestiscono o amministrano una società un soggetto giuridico, un ente, un trust, pur essendo un'operazione di *valore non determinabile*, **deve essere inserito nell'archivio. Attenzione!** La sanzione amministrativa pecuniaria è abbastanza pesante va da 5.000 euro a 50.000 (art, 57, comma 3 del D.Lgs. 231/2007, oltre a quelle penali nell'ipotesi di un fatto più grave.

NOTIZIARIO N. 8/2012

ANTIRICICLAGGIO

LA CIRCOLARE N. 83607/2012 DELLE FIAMME GIALLE SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO IN CORSO.

Con la circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza sono state evidenziate le modalità operative per l'anno in corso del controllo finalizzato al riscontro di uno o più atti di gestione che riguardano:

- **l'istituzione dell'archivio unico informatico;**
- **il registro della clientela;**
- **l'accertamento sulle modalità di tenuta del registro della clientela.**

**I CONTROLLI DELLA GdF SULL'ARCHIVIO UNICO
INFORMATICO,
SUL REGISTRO DELLA CLIENTELA E SULLE MODALITA' DI
TENUTA DEL REGISTRO DELLA CLIENTELA**

Il punto dolens scaturisce dalla **mancata adeguata verifica della clientela** che va dimostrata da parte del professionista che deve procedere **periodicamente** alla verifica scaturente dall'incrocio delle fatture emesse e dal **registro della clientela**. Per ogni cliente non basta il *contrattino*, è necessario dimostrare che per quel cliente non ricorrevano i presupposti per l'adeguata verifica.

I nuovi controlli ed ispezioni della GdF saranno improntati sulla verifica dell'obbligo degli adempimenti, imposti dalla normativa antiriciclaggio, che direttamente incombono sui professionisti.

Le preoccupazioni in merito sorgono soprattutto se per alcune formalità non osservate si possa arrivare alle conseguenze disastrose della sanzione penale, magari per una dimenticanza come quella di avere nel fascicoletto del cliente, relativo all'antiriciclaggio, si scopre che la tessera d'identità sia scaduta o per una mancata visura catastale che non è stata più aggiornata.

Fin quando l'attività è diretta a scoprire il *delinquente* professionista che favorisce, idealizza condotte illecite dei clienti per riciclare denaro *sporco*, di provenienza delittuosa, è un conto ma ben altro se si tratta di piccole formalità che non sono state adempiute.

Da *conoscitore* dell'attività accertatrice da parte dell'Amministrazione Finanziaria non vorrei che accadesse che *per fare risultati* si possa mettere in discussione il principio di buona fede e della tutela dell'affidamento; sarebbe poco ortodosso che i verificatori possano puntare il dito su quelle formalità che non hanno lo scopo di depistare il controllo.

Sostanzialmente, nell'ambito dell'accertamento tutto quello che non fa alterare l'algoritmo delle entrate dell'Erario e, contemporaneamente, non comporta ambiguità che possano portare fuori luogo l'indagine dei verificatori non ci dovrebbe essere niente a carico sia del professionista che del suo cliente.

I CONTROLLI POSSONO AVVENIRE SIA SU INIZIATIVA DELL'AUTORITÀ' DI VIGILANZA CHE SU SEGNALAZIONE DI ALTRI REPARTI GdF O DELLE AGENZIE FISCALI

I controlli della GdF sono:

- **di iniziativa;**
- **su input dell'Autorità di vigilanza del settore;**
- **su segnalazioni di altri reparti della GdF;**
- **su richieste di controllo da parte delle Agenzie fiscali.**

Quelle di iniziative locali, generalmente, scaturiscono da un'attenta **analisi dei rischi** che pone il soggetto da verificare su una **griglia di pericolosità** che tiene conto:

- della pericolosità del soggetto verificato;
- del settore dove opera;
- con quali soggetti ha a che fare;
- con quali operatori residenti in altri Paesi intrattiene rapporti commerciali;
- lo strumento di pagamento che utilizza e le modalità di pagamento.

L'accertamento in tema di antiriciclaggio e antiterrorismo li espleta il **Nucleo Speciale di Polizia Valutaria** (decreto 109/2007), al quale è demandato anche gli approfondimenti delle segnalazioni delle operazioni sospette.

Il Nucleo può delegare i Reparti territoriali. I Nuclei di P.T., ai Gruppi, alle Compagnie, alle Tenenze e alle Brigate.

La circolare ha richiamato i Comandi Territoriali sulle necessità di impiegare per tali servizi i più esperti in materia di indagini bancarie e finanziarie.

Il Nucleo, nell'ambito delle sue competenze, può:

- eseguire indagini di P.G.;
- approfondire le operazioni sospette pervenute dall'UIF;
- eseguire ispezioni anche nei confronti degli intermediari.

Inoltre, procede alle contestazioni:

- delle infrazioni amministrative antiriciclaggio, di cui agli artt. 57 e 58 del D.Lgs. 231/2007 e ai sensi della Legge 24 novembre n. 689 che presiede sugli illeciti amministrativi;
- delle infrazioni amministrative antiterrorismo di cui al decreto 109/2007.

I rilievi che potranno essere mossi riguarderanno sicuramente:

- la mancata adeguata verifica della clientela;
- la mancata istituzione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) o del repertorio della clientela.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Gli obblighi dell'adeguata verifica della clientela, imposti dalla normativa antiriciclaggio, art. 15 e segg.ti del D.Lgs. 231/2007, che ha recepito la Direttiva

2005/60/CE, concernente la provenienza dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER I CLIENTI PREESISTENTI AL 29/12/2007 AL PRIMO CONTATTO UTILE

2006/70/CE che ne reca le misure di attuazione, si attuano nei confronti dei clienti del professionista.

L'adeguata verifica, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 231/2007, scatta:

- a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità, di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- b) quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiori a 15.000 euro;
- c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Partiamo dal momento in cui bisognava procedere alla prima verifica.

PRIMO CONTATTO UTILE DOPO IL PREESISTENTE AL 29/12/2007

Per la clientela già acquisita all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, **il 29 dicembre 2007**, l'adeguata verifica andava fatta al **primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente**.

Il che significa che, partendo dal 29 dicembre 2012, nulla bisognava fare se i clienti in atto erano annotati regolarmente nel registro della clientela; anzi, comunque, bisognava procedere ad un restyling al fine di verificare se la posizione del cliente non era variata, nel senso che da una ripassata della posizione del cliente, la stessa non era peggiorata a tal punto di non dover procedere ad una rivisitazione potenziale di rischio.

PREPARARE FASCICOLETTO ANTIRICICLAGGIO

FASCICOLETTO ANTIRICICLAGGIO

Il primo suggerimento è quello di fare un fascicoletto antiriciclaggio, da inserire nel fascicolo generale del cliente, e far risultare di aver proceduto all'adeguata

verifica dei clienti preesistenti e dando una classificazione di rischio: basso, medio e alto, sottoscritta dal professionista.

Va anche richiesto al cliente di sottoscrivere una dichiarazione in relazione agli obblighi antiriciclaggio, anche in merito ai mezzi economici e finanziari per attuare la sua attività al fine di renderla tracciabile, ed inserirla nel fascicolo.

ATTESTAZIONE DEL PASSAGGIO DI VERIFICA SUI CLIENTI PRESISTENTI

ATTESTAZIONE DEL PASSAGGIO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRESENTE

Lo si può fare con un'attestazione del professionista con la quale si dà atto di aver proceduto alla verifica il 29 dicembre 2012 e, sulla base del giudizio che si è fatto del cliente, nei contatti di studio avuti negli anni o per conoscenza personale, non si ha ragionevole motivo di ritenere che con il suo operato, nell'ambito della documentazione elaborata, sia stata non osservante della normativa antiriciclaggio. Per cercare di essere in regola bisogna partire da quella valutazione del rischio presente se non si vogliono grattacapi più pesanti e provvedere alla istituzione del *fascicoletto antiriciclaggio* per ogni cliente.

REGISTRO DELLA CLIENTELA IN LINEA CON GLI INCARICHI RICEVUTI CHE CORRISPONDONO AI DESTINATARI DELLE FATTURE EMESSE

Rivedere se il registro della clientela, numerato e siglato in ogni pagina, con l'indicazione all'ultima pagina del numero delle pagine totali e la firma del professionista, contenga tutti i **mandati in linea con il registro delle fatture emesse**.

Con il registro della clientela si semplificano gli obblighi antiriciclaggio in quanto è alternativo all'Archivio Unico Informatico o archivio unico cartaceo.

CONTROLLARE PERIODICAMENTE L'INCROCIO TRA I DATI DEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE ED IL REGISTRO DELLA CLIENTELA

ATTENZIONE: E' FONDAMENTALE INCROCIARE PERIODICAMENTE I DATI DELLE FATTURE EMESSE CON LE REGISTRAZIONI AI FINI DELL'ANTIRICICLAGGIO.

A mo' di esempio, l'archivio cartaceo o la scheda che si deve allegare all'incarico può essere la presente:

“SCHEDA o REGISTRO CARTACEO ANTIRICICLAGGIO

Le annotazioni devono essere tenute in maniera ordinata e leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni; nell'ipotesi in cui ci siano modifiche dei dati è necessario fare riferimento al codice identificativo del cliente e la data dell'avvenuta modifica.

Codice identificativo del cliente (num. registro della clientela)

- Data della identificazione e data della registrazione
- Estremi identificativi del Cliente
- A) PERSONA FISICA:
 - nome e cognome
 - data di nascita e luogo (o stato estero)
 - Codice Fiscale/P. I.V.A.
 - residenza o domicilio
 - estremi completi del documento di identità o di riconoscimento esibito
 - attività lavorativa svolta.

Nell'ipotesi che trattasi di persona giuridica

- B) SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA:
 - denominazione
 - natura giuridica
 - data di costituzione
 - Codice Fiscale/P. I.V.A.
 - indirizzo sede legale
 - attività svolta o settore di interesse.

Nell'ipotesi di soggetto diverso per conto del quale il cliente opera:

C) SOGGETTO PER CONTO DEL QUALI IL CLIENTE OPERA (specificare il tipo di legame)

- C1) Persona fisica
 - nome e cognome
 - data di nascita e luogo (o stato estero)
 - Codice Fiscale/P. I.V.A.
 - residenza o domicilio
 - estremi completi del documento di identità o di riconoscimento esibito
 - attività lavorativa svolta
- C2) SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA:
 - denominazione
 - natura giuridica
 - data di costituzione
 - Codice Fiscale/P. I.V.A.
 - indirizzo sede legale
 - attività svolta o settore di interesse
 - Indicazione della prestazione professionale (descrizione sintetica dell'attività prestata dal professionista,):
 - Indicazione del valore (descrizione del valore oggetto della prestazione, se conosciuto).

Il presente "Registro Antiriciclaggio" in uso presso lo studio del Dr., in
..... Via n. Telefonosi
compone di n. pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n.
Caserta, li

Firma del Professionista"

Si ricorda che l'omessa, tardiva (la registrazione va fatta entro trenta giorni dall'incarico) o incompleta registrazione negli archivi informatici o cartaceo o nel registro della clientela è punito con la multa da € 2.600 a € 13.000.

Inoltre, è bene tenere presente anche quanto ha proposto dal Consiglio Nazionale nelle circolari emanate a riguardo.

E' possibile delegare per l'adeguata verifica anche un collaboratore o affidarlo ad un servizio esterno ma è sempre il commercialista il responsabile degli adempimenti.

Va ricordato un altro obbligo stridente nei confronti del professionista **il customer due diligence** (art.19, 1° comma, lett.c) D.Lgs. 231/2007), vale a dire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo della posizione del cliente.

LE OPERAZIONI SOSPETTE

Per quanto riguarda **le operazioni sospette**, di cui all'art. 41 del D.Lgs. 231/2007, la raccomandazione del MEF è di escludere ogni forma di oggettivazione della segnalazione di operazione sospetta precisando che la **mera ricorrenza dell'indicatore di anomalia non è motivo sufficiente per l'invio della segnalazione** ma necessita di una valutazione complessiva del professionista sul target che ha del cliente e su altri elementi oggettivi che possono portare all'invio della segnalazione.

Con il decreto 16 aprile 2010 il Ministero della Giustizia ha individuato una serie di indicatori di anomalia che il professionista dovrebbe approfondire ma non è automatica la segnalazione. E' bene tenere presente che l'omissione della segnalazione fa incorrere il professionista nella sanzione dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione, *salvo che il fatto non costituisca reato più grave*.

**LE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
SUBISCE UNA
MODIFICA: VANNO INVIATE ALL'ORDINE CHE
PROVVEDERÀ
ALL'INOLTRO AL MEF**

A

Si sta facendo strada in questi giorni, ed il decreto del Mef, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2012, ne è la riprova che riconosce al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, quanto previsto dal comma 2 dell'art. 43 del D.Lgs. 231/2007, di inviare le segnalazioni sospette ricevute dai suoi iscritti in luogo degli stessi professionisti.

Sostanzialmente, l'invio delle operazioni sospette all'Ordine eviterebbe l'esposizione del professionista ma il nome dello stesso ed i relativi atti devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente del Consiglio Nazionale o di un soggetto da lui delegato per rendere non identificabile la persona che ha fatto la segnalazione.

La conservazione degli atti ed il nominativo di chi ha fatto la segnalazione da parte del Presidente del Consiglio Nazionale si rende necessario perché ai sensi dell'art.

45, comma 3, “*La UIF, la GdF e la DIA possono chiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione secondo determinate modalità*”.

**NON E' CONDIVISIBILE CHE LA SEGNALAZIONE PASSI
ATTRAVERSO
GLI ORDINI MA SOLO PER LA SALVAGUARDIA SIA DEL
PROFESSIONISTA CHE DELL'ORDINE. LA TELENOVELA
DELL'INDAGINE NON FINISCE CON L'INVIO DELLA
SEGNALAZIONE. IL TEMPO DEL PROFESSIONISTA CHI
LO PAGA? CON IL FISCO
NON ESISTE IL FEED BACK.**

Non è condivisibile che la segnalazione sospetta debba passare attraverso l'Ordine sebbene la segretezza dell'informazione dovrebbe essere certa; a mio avviso non c'è più segretezza nemmeno con i dati criptati e l'esposizione del professionista diventa più probabile.

E' vero che, **come prevede il D.M. 4 maggio 2012**, dovranno essere fissati, entro due mesi di tempo dall'UIF e dal Consiglio Nazionale le specifiche tecniche per consentire alla UIF, alla GdF e alla DIA *l'analisi e l'approfondimento investigativo della segnalazione* ma si capisce molto bene che il professionista sarà sempre esposto in una telenovela continua investigativa che non gli compete in quanto per tutto ciò è già previsto a chi compete fare le indagini, al Nucleo Speciale Investigativo. Onori ed oneri! Vogliamo misurare se veramente il *gioco vale la candela*? Oltre al fatto che il professionista perde il cliente dovrà impiegare il suo tempo *per onore*? Dare una risposta concreta non è la sede adatta ma parlano chiare le ricadute dei nostri giorni dove *si spende e si spande senza onore* sempre sulle spalle di coloro che si sacrificano.

Il ruolo pubblico del professionista ha un prezzo che, al contrario, in ogni manifestazione deve sempre dare ed è sempre additato, vedi anche trasmissioni pubbliche, come l'artefice delle evasioni.

Non si può nascondere quanto è sotto gli occhi di tutti ma qui si tratta che se si avessero *i cd. attributi* di estirpare l'erba maligna che sposta masse oceaniche di denaro, la categoria sarebbe indenne da una nomea che ne sta cantando il *de profundis*.

NOTIZIARIO N. 9/12

ANTIRICICLAGGIO

D.M. 4 MAGGIO 2012 (G.U. N. 110 DEL 12 MAGGIO 2012) – SEGNALAZIONI AL CONSIGLIO NAZIONALE

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Come già anticipato nel precedente notiziario il decreto n. 110/2012 ha dato attuazione all'art. 43, comma 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007¹, che dispone l'invio delle segnalazioni delle operazioni sospette, di cui all'art. 41 dello stesso decreto legislativo, da parte dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, avvenga attraverso il Consiglio Nazionale che provvederà all'inoltro all'**UIF** (Unità di informazione Finanziaria) secondo le modalità previste dall'art. 45 del D.Lgs. menzionato.

Sostanzialmente, l'invio delle operazioni sospette all'Ordine eviterebbe l'esposizione del professionista ma il nome dello stesso ed i relativi atti devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente del Consiglio Nazionale o di un soggetto da lui delegato per rendere non identificabile la persona che ha fatto la segnalazione.

La conservazione degli atti ed il nominativo di chi ha fatto la segnalazione da parte del Presidente del Consiglio Nazionale si rende necessario, come detto precedentemente, lo impone l'art. 45, comma 3, *“La UIF, la GdF e la DIA possono chiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione secondo determinate modalità”*.

L'INVIO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, ATTRAVERSO IL CNDCEC SI RIDURRA' AL LUMICINO. LA TENDENZA NON E' SOLO NAZIONALE, E' EUROPEA.

Come già si è avuto modo di precisare che, per quanto dettato dalla legge, non è condivisibile, in considerazione della assoluta mancanza di sicurezza di dati che viaggiano in archivi, anche se sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio Nazionale, ci sarà pericolo di fughe di notizie.

Se fino adesso gli invii delle operazioni sospette da parte dei professionisti, si possono contare sulle dita della mano, **è una tendenza a livello europeo**, attraverso l'Ordine transiteranno solo quelle in cui *è compromesso lo stesso professionista*.

Questa generale tendenza ha un punto di partenza in comune che per l'antiriciclaggio **il capro espiatorio è additato solo il commercialista** perché si è riposto in lui di essere **il filtro dell'evasione, lo 007 del Fisco**.

12. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

NON SI PUO' CARICARE IL PROFESSIONISTA DI UNA RESPONSABILITA' MOLTO PESANTE. NON E' IL CAPRO ESPIATORIO DELL'EVASIONE. IL COMMERCIALISTA NON E' UN IMPRENDITORE. E' UN PROFESSIONISTA

Si può concordare che la progenie di questa idea è la UE e bisogna convenire che il fenomeno va bloccato in origine con una saggia legislazione che **blinda l'elusione, l'abuso del diritto** ed ogni possibilità di *èscape*, ma non si blocca certamente certamente con lo spauracchio delle sanzioni.

Il Mercato Unico non è piovuto addosso **per ispirazione divina**, bisognava affrontarlo seriamente, si è pensato solo a traslarlo nel futuro perché non ci si è mai incamminati sulla road map della globalizzazione, *meglio coltivare il proprio orticello, non guardare oltre la punta del naso ma lavorare in concorrenza significa ridurre quell'orticello perchè gli altri sono più avanti.*

QUESITO N. 31-ANTIRICICLAGGIO

Sono un dottore commercialista che esercita la professione dal 2010. Le chiedo di sapere se il registro della clientela può sostituire il registro antiriciclaggio? Inoltre, chiedo di sapere entro quanti giorni devo provvedere alla registrazione.

Grazie.

Il comportamento è corretto. *Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 il professionista, in alternativa all'archivio può istituire il registro della clientela ai fini antiriciclaggio. Pertanto, ai fini della conservazione dei dati e di altre informazioni, è opportuno che il professionista istituisca un fascicoletto antiriciclaggio ad hoc e lo inserisca nel fascicolo generale di ogni cliente. Per quanto riguarda la tempistica della registrazione il termine per provvedere è 30 giorni dall'accettazione dell'incarico professionale e dall'eventuale modifica nei dati e nelle informazioni che possiede del cliente. Potrebbe sembrare una leggerezza ma attenzione è meglio procedere durante l'anno a rivisitare la cartella del cliente per vedere se è modificato qualcosa, come, per esempio, verificare se il documento di riconoscimento sia scaduto.*

FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACTA)

Non è solo la UE alla ricerca spasmodica di contrastare la frode attraverso Eurofisc ma sulla road-map della OCSE è venuto fuori pochi giorni fa un nuovo modello comune per lo scambio automatico di informazione: **IL FATCA**, acronimo di **Foreign Account Tax Compliance ACTA**, che costituisce “*an important development in U.S. efforts to improve tax compliance involving foreign financial assets and offshore accounts*”.

Sostanzialmente, il FATCA è un importante sviluppo negli sforzi degli Stati Uniti per migliorare la tax compliance che coinvolge le attività finanziarie estere e conti off-shore.

Con il Fatca i contribuenti americani che svolgono specifiche attività finanziarie estere devono riferire all'**IRS**, che sta per Internal Revenue Service, la potente Agenzia delle Entrate americana.

Inoltre, i contribuenti americani devono riferire sui conti finanziari da loro detenuti o quelli tenuti con soggetti stranieri con i quali hanno **un interesse sostanziale di proprietà**.

Le Autorità americane, nell'ambito della normativa antievasione fiscale off-shore, attraverso accordi bilaterali sulle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, vogliono promuovere la cooperazione amministrativa coinvolgendo sempre di più altri Stati.

L'8 febbraio u.s. è stato raggiunto siglato un protocollo d'intesa tra Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti con un impegno fondamentale di individuare e di adottare strumenti internazionali e nazionali più idonei per realizzare uno scambio automatico di informazione tra le Amministrazioni al fine di favorire una *compliance* fiscale internazionale.

Con un comunicato il MEF ha fatto sapere che l'auspicio è quello di ricercare la collaborazione con altri Paesi, insieme alla UE e alla OCSE al fine di adottare un modello comune per lo scambio automatico delle informazioni.

Non sarà semplice l'attuazione da parte degli intermediari dei Paesi aderenti che dovranno inviare le informazioni all'IRS in completa compliance effettuando la ritenuta del 30% sui clienti identificati americani oppure chiudere i rapporti con gli stessi che non vogliono consentire l'informazione.

Ci vorrà tempo fino al 2014 per dare spazio anche ad una serie di accordi bilaterali rinnovati nello spirito del FATCA ma bisognerà superare l'ostruzionismo che faranno le banche che non vogliono perdere i propri clienti.

In sostanza, gli intermediari finanziari esteri (banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio ect..) dovranno comunicare all'Amministrazione americana i nominativi dei soggetti statunitensi che sono proprietari di azioni, titoli, conti e quant'altro rientri nelle attività finanziarie portate all'estero e, soprattutto, nei Paesi Offshore.

**IL MODELLO FORM 8938: MANCATO INVIO SANZIONE
DI 10.000 \$**

Gli USA hanno creato il modello **FORM 8938 (Statement of specified foreign financial assets)** con il quale ogni cittadino americano e straniero devono comunicare i diritti di proprietà delle attività finanziarie estere per il periodo d'imposta e quello precedente, a partire dal 18 marzo 2010.

Il modello dovrà essere allegato anche alla dichiarazione dei redditi e deve contenere le informazioni circa il tipo di conto detenuto all'estero, l'apertura di altri conti aperti durante l'anno fiscale, il loro valore massimo ed il nome dell'istituto finanziario nonché l'indirizzo postale di dove è tenuto il conto stesso.

L'intento legislativo del FATCA è quello di garantire che non vi sia alcuna lacuna nella capacità del governo degli Stati Uniti per determinare la proprietà dei beni detenuti in conti esteri.

La non corretta o la mancata presentazione del modello comporta una sanzione salatissima di 10.000 \$ e non è previsto alcun minimo, anzi, decorsi 90 giorni, ed il modello non viene inviato scatta un'altra addizionale penale di altri 10.000 \$.

Se si continua a non inviare il modello per ogni altri 30 giorni successivi saranno applicate tante altre addizionali penali di 10.000 \$ fino ad arrivare ad un massimo di 50.000 \$.

Difficilmente gli americani si sottrarranno a questo obbligo, in considerazione che l'IRS vigila costantemente sugli adempimenti dei taxpayers, e non è mai propensa a perdonare intervenendo con sanzioni molto pesanti.

Lo studio Campanile